

Decreto N. 93/2022



Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello di Napoli

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19.  
Impiego delle certificazioni negli uffici giudiziari ai sensi del d.l. 7 gennaio 2022,  
n. 1.

Disposizioni relative agli uffici giudiziari della Citta di Napoli: N.P.G. - Isola E5/A -  
Isola E5/B - Castel Capuano - Aule Bunker - Caserma Garibaldi - Edificio giudiziario Viale  
Colli Aminei -

Il Procuratore Generale della Repubblica, dr. Luigi Riello,  
e l'Avvocato Generale della Repubblica, dr. Antonio Gialanella

letti:

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  
28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da  
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  
17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività  
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione  
dell'epidemia da COVID-19»;

- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge  
16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed  
economiche»;

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento  
in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo  
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività  
culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni  
e in materia di protezione dei dati personali»;

- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il  
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività  
economiche e sociali»;

- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti  
della formazione superiore»;

- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, «Disposizioni urgenti per il superamento  
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza  
della cessazione dello stato di emergenza»;

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 gennaio 2022;
- i decreti n. 42/2021 e n. 1/2022 di questo Generale Ufficio;

rilevato che, come già si legge nel citato decreto n. 42/2021 di questo Generale Ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9-quinquies e 9-sexies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, a decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, i magistrati professionali ed onorari, il personale dell'amministrazione giudiziaria e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni, per poter accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la propria attività lavorativa, avevano già l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto d.l. 22 aprile 2021, n. 52, fatte salve le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9-quinquies (esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica);

rilevato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 12.10.2021, recante le linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde Covid-19 ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 5, ultima parte, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla l. 17 giugno 2021; n. 87, inserito dall'art. 1 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127, era stato previsto che l'obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione fosse esteso anche ad ogni soggetto che non fosse un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione e che accedesse agli edifici giudiziari per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, sicché, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto già doveva essere munito di green pass, ove si recasse negli edifici giudiziari per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione e di manutenzione, i corrieri che recapitano posta di ufficio o privata, i visitatori, le autorità politiche, mentre erano esclusi dall'obbligo di esibire il green pass gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare (par. 1.1. del detto DPCM);

rilevato che, con successivo decreto n. 41/2021 di questo Generale Ufficio del 13 ottobre 2021, inoltrato in pari data a tutti i Procuratori del Distretto ed ai Presidenti dei Tribunali in pari data, questo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, d'intesa con questo Avvocato Generale, ha delegato i Procuratori della Repubblica ed i

Presidenti del Tribunale del medesimo distretto per la verifica di cui alla norma indicata nel comma 5 dell'art. 9 sexies d.l. cit.<sup>1</sup>;

ritenuto, pertanto, che, alla stregua della normativa e del decreto su indicato, i predetti Capi degli Uffici già erano delegati a verificare il rispetto delle prescrizioni relative all'accesso agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 9-sexies su citato, e cioè i magistrati, mentre, ai sensi del comma 4 dell'art. 9-quinquies su citato, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte del personale della pubblica amministrazione e degli altri soggetti che prestano la propria attività lavorativa negli uffici giudiziari era il datore di lavoro degli stessi, che si identifica nel magistrato dirigente di ciascun ufficio giudiziario e quindi il Presidente del Tribunale quanto al Tribunale e il Procuratore della Repubblica quanto alla Procura della Repubblica;

rilevato che il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e, in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3 del citato decreto legge, infatti, ha disposto, al comma 1, lettera a), n. 2, b), 1), una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del d.l. n. 52/2021, inserendo, tra i soggetti ai quali è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione Covid-19 (c.d. green pass di base), i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia" mentre, al comma 1, lettera a), n. 2, b), 2), ha confermato l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo";

rilevato che ancora l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), ha modificato l'art. 9 bis del d.l. n. 52/2021, in esso inserendo un comma 1-bis ed un comma 1-ter, sicché, alla stregua di tale combinato disposto, la norma del citato art. 9 bis ha previsto, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, l'accesso ai pubblici uffici fosse consentito, in via generale, solo ai "soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 52/2021", sicché da tanto si è ritenuto siano restati esclusi solo i testimoni e le altre parti del processo ma ricompresi anche gli utenti fruitori di servizi;

rilevato che l'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1), ha inserito, dopo l'art. 4-ter del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 4-quater, che reca disposizioni in tema di "estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni" ed ha previsto, al comma 1, che "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto

---

<sup>1</sup> Nel comma 5 della norma citata nel testo si legge, letteralmente: "5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica".

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter”;

rilevato che l’art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1, ha inserito, dopo l’art. 4-ter del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche l’art. 4-quinquies, recante disposizioni in tema di “estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro”, ove è stato previsto che “1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 2. I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro. ....”;

ritenuto, per l’effetto, che, a far data dal 15 febbraio 2022, tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno dovevano essere in possesso del *cd. green pass rafforzato o super green pass* previsto dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021 - mentre restavano esentati da tutti tali vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all’obbligo vaccinale -;

rilevato che il d.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante <<Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza>>, all’art. 5, la cui rubrica recita: <<Dispositivi di protezione delle vie respiratorie>>, prevede, al comma 1, che: <<1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l’articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente: «Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie). — 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: ... (omissis) ... 2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1>> - comma 1 ove non sono previsti gli uffici pubblici - <<e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ... (omissis)...>>;

rilevato che il citato d.l. 24 marzo 2022, n. 24, al già detto art. 5, prevede, inoltre, al comma 1, che: <<1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente: «Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie). ... (omissis) ... <<8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche ... (omissis) ...>>;

rilevato che l'art. 6 del predetto d.l. 24 marzo 2022, n. 24, la rubrica del quale articolo recita: <<Graduale eliminazione del green pass base>>, prevede, al comma 6, che: <<6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022» >>;

rilevato che il citato art. 6 del predetto d.l. 24 marzo 2022, n. 24, prevede, inoltre, al comma 7, che: <<7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022» >>;

rilevato che il citato art. 6 del predetto d.l. 24 marzo 2022, n. 24, prevede, ancora, al comma 2, che: << All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass base*, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: ... (omissis) ... b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati<sup>2</sup>>>;

rilevato che l'art. 7 del predetto d.l. 24 marzo 2022, n. 24, la rubrica del quale articolo recita: << Graduale eliminazione del green pass rafforzato>>, prevede, al comma 1, che: <<1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass*

---

<sup>2</sup> La norma dell'art. 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, citata nel testo, recitava, letteralmente:

“ ... (omissis) ... 1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.”

*rafforzato*, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:  
 a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass rafforzato*, l'accesso ai seguenti servizi e attività: ... (omissis) ... b) convegni e congressi»;

rilevato che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», prevede, all'art. 1, la cui rubrica recita: «Finalità ed ambito di applicazione», al comma 1, che: «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione ... (omissis)...» e, al comma 2, che: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato ... (omissis)...»;

ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare disposizioni vevoli per tutti coloro che accedono negli edifici giudiziari di Napoli;

si dispone quanto segue.

I. a far data dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, l'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. *green pass di base* permane per i magistrati professionali ed onorari (magistrati giudicanti e del pubblico ministero, GOP, VPO e MOT); per il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria (dirigenti amministrativi, direttori amministrativi, funzionari, cancellieri, assistenti, ausiliari, autisti, addetti all'Ufficio del processo); per i tirocinanti; per i tecnici informatici e sistemisti; per il personale tecnico convenzionato; per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni; per il personale delle ditte affidatarie dei servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, intercettazione, ecc.; per il pubblico, per i visitatori, gli ospiti; permane, inoltre, per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia;

II. a far data dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, i testimoni e le altre parti del processo, oltre agli utenti, possono accedere agli uffici giudiziari anche in assenza del c.d. *green pass di base*;

III. a far data dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, è possibile accedere agli uffici giudiziari al fine di partecipare a convegni, congressi et similia solo se si è muniti di *green pass rafforzato* o cd. *super green pass* già previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021;

IV. a far data dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, all'interno degli uffici giudiziari suddetti, è fatto obbligo di adottare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quanto meno dispositivi di protezione individuale - DPI - di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia mascherine chirurgiche), ferma la forte raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, come da indicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

V. vanno confermati, per quanto compatibili, tutti i provvedimenti già dati da questo Generale Ufficio in punto di deleghe già disposte ai sensi dell'articolo 9 *sexies*, comma 5, del d.l. n. 52 del 2021 ed in punto di modalità di controllo.

Con riguardo al Palazzo di Giustizia di Napoli si dispone, altresì, il permanere con pari modalità e grado di efficacia dei controlli agli ingressi in ordine al possesso delle predette certificazioni.

Si comunichi:

- al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- al Presidente del Tribunale di Napoli;
- al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli;
- al Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;
- ai Presidenti dei Tribunali del distretto;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto;
- a tutti magistrati professionali e onorari che prestano servizio nei suddetti uffici per il tramite dei capi degli Uffici medesimi;
- ai Sostituti Procuratori Generali — sede;
- ai Dirigenti amministrativi dei predetti Uffici Giudiziari anche per la partecipazione a tutto il personale amministrativo degli Uffici medesimi;
- ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la partecipazione al personale dipendente, a mezzo dei Procuratori della Repubblica rispettivamente competenti;
- al personale di polizia giudiziaria distaccato e/o applicato;
- al personale tecnico informatico/sistemistico;
- al personale tecnico convenzionato.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso degli edifici giudiziari di Napoli:

- al Provveditore della Polizia penitenziaria;
- al Dirigente il Commissariato della Polizia di Stato;
- al Comandante il Reparto dei Carabinieri Servizi Magistratura;
- al Comando Servizi Polizia Locale;
- alla Guardia di Finanza presso il Tribunale per i Minorenni (a cura del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale)

Si comunichi, altresì:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati degli altri Uffici del Distretto a cura dei rispettivi Presidenti dei Tribunali;
- al Direttore Generale per la Gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli;
- alla DGSIA - AL CISIA;
- al RSPP e al medico competente della Procura Generale;
- alle organizzazioni sindacali e alla RSU in sede.

